

# CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Allegato n. 1  
alla Delibera dell'Assemblea del  
Consorzio n. 2 del 12/04/2011

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMMITTENTE: CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Sindaco di Crispano  
CARLO ESPOSITO

---

Sindaco di Cardito  
GIUSEPPE BARRA

---

IL TECNICO INCARICATO

arch. Nicola Cozzolino

## INDICE

<u>Art. 1 - Oggetto .....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Competenze .....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Responsabilità .....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico .....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro .....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 - Verifica e chiusura feretri .....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10 - Piastrina di riconoscimento .....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 - Norme generali per i trasporti .....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 - Orario dei trasporti .....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale .....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Trasporto morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radio attività .....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero .....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti .....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 - Disposizioni generali sul servizio del Cimitero .....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 - Reparti speciali nel cimitero .....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali .....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 - Inumazione .....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 - Cippo .....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 - Tumulazione .....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 - Deposito provvisorio .....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 - Traslazioni .....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 - Esumazioni ordinarie .....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 27 - Esumazioni straordinarie .....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 28 - Estumulazioni .....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni – pagamento .....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 30 - Oggetti da recuperare .....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 31 - Disponibilità dei materiali .....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 - Crematorio .....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 33 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 34 - Urne cinerarie .....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 35 - Dispersione delle ceneri .....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 36 - Orario .....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 37 - Divieti speciali .....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 38 - Riti funebri .....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 40 - Fiori e piante ornamentali .....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 41 - Materiali ornamentali .....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 42 - Sepolture private .....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 43 - Durata delle concessioni .....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 44 - Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie .....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 45 - Prenotazione loculi .....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 46 - Tombe di famiglia .....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 47 - Uso delle sepolture private .....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 48 - Manutenzione .....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 49 - Subentri .....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 50 - Rinuncia a concessione di sepolture private .....</u>	<u>22</u>

<u>Art. 51 - Revoca.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 52 - Decadenza .....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 54 - Estinzione .....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 55 – Lavori edili a carico dei concessionari ed accesso al cimitero .....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 56 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 57 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 58 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 59 - Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 60 – Registro e Mappa Concessioni delle Sepolture .....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 61 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 62 – Norme finali e transitorie.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 63 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....</u>	<u>27</u>

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. nonché della Legge della Regione Campania n. 12/2001 e ss.mm.ii., cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione nel rispetto della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

## **Art. 2 - Competenze**

- a) Il Servizio di polizia mortuaria è di competenza del Consorzio Cimitero Cardito – Crispano.
- b) Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal Sindaco del Comune di Crispano, competente per territorio, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- c) In relazione alle norme in materia e del presente regolamento, il Sindaco di Crispano, all'occorrenza, adotta le ordinanze, le disposizioni e le autorizzazioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
- d) Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del Servizio competente, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente e del vigente statuto del Consorzio.

## **Art. 3 - Responsabilità**

Il Consorzio:

- cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- non assume responsabilità, per atti commessi all'interno dello stesso da persone estranee al suo servizio;
- non assume responsabilità, per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

## **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.

- e) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
- f) La sepoltura o eventuale cremazione per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari

Gli interventi di cui al capoverso precedente, lettere d), e) e f) sono a carico del bilancio comunale dei comuni consortili, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione del Consorzio, con successivo atto.

### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici del Consorzio è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii..

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

Il Cimitero è dotato di una sala mortuaria ed è in corso una nuova struttura (progetto 7° stralcio ampliamento cimitero) per la realizzazione di tutti i servizi di polizia mortuaria prescritti nel vigente regolamento D.P.R. n°285/90.

### **Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro**

- a) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
- b) La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- c) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- d) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'ASL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

- a) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza **dell'incaricato del trasporto funebre, in qualità di dipendente di impresa autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nei territori comunali secondo le disposizioni vigenti in materia;**
- b) Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'ASL o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

- c) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

### **a) Per inumazione;**

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi di quanto successivamente riportato nel presente articolo, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

### **b) Per tumulazione**

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo, nonché agli articoli 23, 27 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per/o dall'estero;
- Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- I loculi destinati a tumulazione devono avere tutte le caratteristiche tecnico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/90;
- Le tumulazioni sono ammesse esclusivamente in loculi vuoti con la presenza del solo feretro da tumulare, esclusi eventuali resti mortali esistenti o da collocare congiuntamente con la chiusura del tumulo;
- È consentita la tumulazione nei loculi vuoti facenti parte del 2° - 3° - 5° - 6° stralcio ampliamento cimitero, previo adeguamento degli stessi con regolare certificazione di un tecnico di parte e del parere favorevole del tumulo da parte dei competenti medici dell'ASL competente territorialmente, nonché ove siano presenti resti mortali nelle modalità di cui all'art. 26, comma 3.

### **c) Per cremazione (disciplinata dal D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.):**

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera (a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b), in ogni altro caso.
- Il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale Campania n. 20 del 09 ottobre 2006, individua l'area destinata alla dispersione delle ceneri.
- Trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei

Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza.
- Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si precisa, altresì, che nel caso la cassa di metallo sia interna alla cassa di legno, il feretro potrà essere inumato solo dopo che sono stati effettuati opportuni tagli alla cassa metallica, previo la rimozione dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90.

### **Art. 10 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **Art. 11 - Norme generali per i trasporti**

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento nonché ulteriori ed eventuali documenti previsti per legge.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dai Sindaci di Cardito e Crispano, ogni uno per il territorio di competenza.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco di Cardito o di Crispano.

Su richiesta formale, scritta da ditta di onoranze funebri incaricata, i sindaci dei comuni di Cardito e di Crispano, ovvero loro delegati, ciascuno per la propria competenza territoriale, procedono

all'autorizzazione al trasporto dei cadaveri, disciplinando altresì l'orario per il trasporto, le modalità ed i percorsi consentiti. L'ufficio competente, per il rilascio dell'autorizzazione, è l'ufficio di anagrafe e stato civile.

Tutti le attività dei servizi funebri, nonché i lavori cimiteriali, eseguiti da ditte ovvero personale esterno al Consorzio, devono assicurare, in via continuativa e funzionale:

1. il possesso di locali idonei e conformi alla disciplina urbanistica e sanitaria vigente nel territorio d'appartenenza
2. l'uso di mezzi idonei certificati dalla competente ASL di riferimento, e che garantiscano il possesso dei requisiti in materia di sicurezza.
3. che i dipendenti, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, siano in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7, comma 1 definiti con delibera di Giunta Regione Campania 15/05/2009 n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri.

Le imprese già esercenti devono adeguarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, così come modificato dall'art. 1 comma 75 della legge L.R. n. 2 del 21/01/2010, a tali disposizioni entro il 31/12/2011.

I trasporti funebri all'interno dei territori comunali di Cardito e Crispano sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge di cui al precedente capoverso. In particolare, per ogni singolo servizio funebre da eseguire, le imprese devono essere munite della specifica autorizzazione al trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti c.p.v..

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso della documentazione sotto elencata:

1. Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale di vendita di casse funebri e articoli funebri, secondo quanto dispone il D.leg.vo n. 114/98;
2. Licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo delle pratiche inerenti al decesso di persona;
3. Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
4. Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;
5. Documento previsto dal D. Leg.vo 81/08, già art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto;

In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente.

I soggetti munite della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, per la vendita di casse funebri ed articoli funebri e di soggetti munite della sola autorizzazione di agenzia di affari e disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di case funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti. Solo i soggetti munite di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.P.R. 285/90; È inoltre riscosso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

### **Art. 12 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco di Cardito o Crispano, ogni uno per il proprio territorio di competenza. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

L'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

### **Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasferimento di cadavere senza funerale deve essere secondo le prescrizioni di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### **Art. 14 - Trasporto morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radio attività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.

### **Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco ove avvenuto il decesso ovvero suo delegato, con le modalità stabilite dall'Delibera di Giunta Regione Campania del 23/05/2003, n. 1948, in funzione dell'art. 114 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112. l'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di stato civile e anagrafe.

### **Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio del Consorzio preposto in conformità dell'art. 19 comma 3 del vigente statuto del Consorzio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di vettura funebre per il solo trasporto di ceneri.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta al Sindaco del luogo dove sono collocati i resti mortali o le ceneri. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

### **Art. 18 – Disposizioni generali sul servizio del Cimitero**

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Consorzio provvede al servizio del seppellimento dei defunti nel cimitero Consortile CARDITO – CRISPANO per eventuali modifiche e/o integrazioni del seppellimento di salme, previste dal presente regolamento, è delegata l'Assemblea del Consorzio che riporta i criteri e le modalità.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco del Comune di Crispano che la esercita come per la manutenzione, la custodia e gli altri servizi cimiteriali, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il coordinatore sanitario della competente A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, ecc. sono riservate al personale addetto al cimitero.

### **Art. 19 - Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Sindaco di Crispano, previa approvazione con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, destinati al seppellimento

delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato; è comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

### **Art. 20 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali**

Nel cimitero Consortile, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Cardito e di Crispano o che, ovunque decedute, avevano nei Comuni, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non hanno più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo ovvero da parenti o altre dimore. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto prescritto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ovvero straordinarie, compatibilmente con la disponibilità del ciclo di esumazioni, le cui caratteristiche, criteri e modalità devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 ed uniformate alle direttive di cui alla Delibera di giunta Regione Campania n. 1948 del 23/05/2003;

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero possono essere individuate aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previa deliberazione dell'Assemblea del Consorzio.

L'ammissione di salme, casse con resti mortali o ceneri di soggetti aventi diritto nel cimitero consortile è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa da stabilire l'Assemblea del Consorzio.

L'orario di apertura e chiusura del cimitero è regolato dal Sindaco di Cardito e di Crispano, compatibilmente con il personale addetto nel cimitero.

È fatto obbligo ai congiunti del defunto, tramite un coerede in nome e per conto, consegnare al Consorzio apposita dichiarazione di uno dei casi sopra prescritti.

### **Art. 21 - Inumazione**

Le sepolture per inumazione, così come prevista nel regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, hanno la durata di 10 anni a partire dal giorno del sepolitura.

Esse possono essere soggette al pagamento della somma prevista in tariffa, stabilita dall'Assemblea del Consorzio.

### **Art. 22 - Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati ovvero da loro incaricati per la realizzazione della tomba marmorea, può essere autorizzata dal Consorzio l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di

una tomba marmorea previo pagamento del corrispettivo in tariffa stabilito dall'Assemblea del Consorzio.

In ogni modo il cippo, la tomba marmorea ovvero il copri tomba, dovranno essere realizzati tassativamente secondo le prescrizioni imposte dall'Amministrazione del Consorzio, pena l'immediata rimozione degli stessi con disposizione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico ed Amministrativo del Consorzio.

L'eventuale inosservanza della succitata disposizione nei termini stabiliti comporterà la rimozione, in danno, da parte del Consorzio.

L'installazione delle Tombe e/o dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Consorzio provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990,.

### **Art. 23 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cappelle o tombe, costruite dal Consorzio o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

L'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche sono determinate in conformità alle norme edilizie ed al D.P.R. 285/90.

Le tumulazioni di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa approvate dall'Assemblea del Consorzio.

È consentito eseguire tumulazioni nei seguenti casi:

1. In loculi le cui caratteristiche sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90;
2. In loculi vuoti ubicati nel 2°-3°-5°-6° lotto "Ampliamento Cimitero" previo adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, con autorizzazione da parte del responsabile del Servizio Amministrativo e nulla osta sanitario del tumulo da parte del medico A.S.L. competente e certificazione da parte di un tecnico abilitato nominato dal concessionario previa verifica della certificazione da parte del tecnico del Consorzio;
3. in loculi dove sono presenti resti mortali il cui adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 avviene secondo le modalità di cui al precedente punto, previo trasferimento temporaneo dei resti mortali ivi presenti in loculo che il consorzio metterà a disposizione per tale servizio.

Nelle tumulazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 del precedente comma, è consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro ai sensi del punto 13.3 della circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/06/1993.

Il loculo per tumulazione, contenete il feretro, una volta chiuso e sigillato non può essere assolutamente riaperto. L'apertura straordinaria è consentita solo nel caso in cui sia autorizzati dal Sindaco del comune dei Crispano, o suo delegato, per trasferire il feretro in altra sepoltura ed in presenza del medico responsabile della ASL di competenza.

L'adeguamento dei loculi a tumulazione è autorizzato dal Responsabile del Servizio Amministrativo s richiesta del concessionario ovvero avente titolo (coerede) ovvero da suo delegato. È fatto obbligo al delegato di trasmettere al Consorzio l'atto di delega.

La richiesta di autorizzazione della tumulazione è fatta da un coerede ovvero un suo delegato.

Per i lavori di adeguamento dei loculi a tumulazione (materiale e manodopera ed ogni altro onere e/o magistero) dovrà provvedere a propria cura e spese il concessionario del loculo ovvero avente titolo (coerede richiedente).

## **Art. 24 - Deposito provvisorio**

La concessione provvisoria non è ammessa.

## **Art. 25 - Traslazioni**

Sono consentite, nell'arco del periodo di tumulazione previsto dalle vigenti disposizioni in materia, traslazioni di feretri contenenti salme, in cappelle, tombe e loculi privati, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed autorizzazione del Sindaco.

Tali operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente dal personale del Consorzio addetto alle presenti funzioni.

Sono consentiti, altresì, spostamenti in cappelle, tombe o loculi privati, di casse con resti mortali o urne cinerarie.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

## **Art. 26 - Esumazioni ordinarie**

Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti;
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore a 10 anni in campo comune;

Il Sindaco del Comune di Crispano provvede ad autorizzare le esumazioni ordinarie con avviso pubblico affisso presso gli Albi Pretori dei comuni di Cardito e Crispano, nonché presso il Cimitero Consortile.

L'esumazioni ordinarie vengono eseguite dal personale operativo del Consorzio addetto a tali funzioni.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonamento in loculi, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

L'abbreviazione del turno di rotazione delle esumazioni ordinarie potrà essere autorizzata secondo le direttive di cui alla Delibera di giunta Regione Campania n. 1948 del 23/05/2003.

I resti mortali derivanti dall'esumazione ordinaria sono collocati in loculi indicati nella richiesta di esumazione.

Le richieste di esumazioni dovranno essere formulate in bollo su apposito modulo rilasciato dal Consorzio, firmato dal coniuge o da uno degli ascendenti o discendenti del defunto, con espressa dichiarazione di aver ottenuto il preventivo consenso dagli stessi esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in merito.

In ogni caso trascorso un periodo superiore ai 10 anni il sindaco del Comune di Crispano può, previo avviso pubblico, disporre l'esumazione ordinaria i cui resti verranno collocati in ossario comune.

Le esumazioni sono eseguite nel rispetto dell'ordine cronologico di data di decesso secondo un calendario redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo

I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.

I rifiuti prodotti durante le procedure di esumazione verranno smaltiti al termine delle operazioni con le modalità previste dalla vigente normativa vigente in materia.

### **Art. 27 - Esumazioni straordinarie**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione secondo le modalità prescritte dagli artt. 83 ed 84 del D.P.R. 285/90.

Il Sindaco del Comune di Crispano provvede ad autorizzare le esumazioni straordinarie con avviso pubblico affisso presso gli Albi Pretori dei comuni di Cardito e Crispano, nonché presso il Cimitero Consortile.

Le esumazioni straordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Coordinatore del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale da lui delegato.

I resti mortali derivanti dall'esumazione straordinaria sono collocati in loculi indicati nella richiesta di esumazione.

Le salme che vengono dissepolte o esumate in via straordinaria, prima del turno di dieci anni dalla sepoltura, non sono da considerarsi resti mortali ma salme e pertanto sono soggette alle misure igienico sanitarie stabilite dal DPR 285/90, devono essere chiuse in cassa di legno secondo la destinazione finale. A tal fine si precisa che le esumazioni straordinarie possono essere eseguite solo se autorizzate dal Sindaco del comune di Crispano, o suo delegato, per trasferire la salma in altra sepoltura ed il coordinatore sanitario deve essere presente al fine di constatare se il feretro è idoneo a tale trasferimento o deve essere sostituito per motivi igienico-sanitari.

I rifiuti prodotti durante le procedure di esumazione verranno smaltiti al termine delle operazioni con le modalità previste dalla vigente normativa vigente in materia.

### **Art. 28 - Estumulazioni**

Le estumulazioni seguono il disposto di cui agli artt. 86-87-88-ed 89 del D.P.R. 285/90, nonché la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, punto 3.

Esse sono regolate ed autorizzate dal Sindaco di Crispano con manifesto pubblico su istanza degli interessati.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I congiunti del defunto vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

I rifiuti prodotti durante le procedure di estumulazione verranno smaltiti al termine delle operazioni con le modalità previste dalla vigente normativa vigente in materia.

Il Sindaco di Crispano, con disposizione, può consentire le estumulazioni con l'apertura della cassa di zinco dopo dieci anni dalla tumulazione previo parere favorevole del coordinatore sanitario o suo delegato, che accerti la completa mineralizzazione del defunto con l'immediata raccolta dei resti mortali in cassette da collocare nel loculo.

La mancata mineralizzazione del defunto determina l'inumazione dello stesso ovvero la tumulazione nel loculo per un periodo di tempo e con le modalità stabilite dal coordinatore sanitario o suo delegato.

### **Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni – pagamento**

L'estumulazioni, nonché le esumazioni ordinarie/straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per le richieste dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e ss.ii.mm trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le estumulazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata (loculo). Le stesse potranno essere collocate in loculo già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

### **Art. 30 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvergono oggetti preziosi o ricordi personali, gli operatori cimiteriali ne danno avviso al Responsabile del Servizio il quale informa le forze dell'ordine Locali, redigendo un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ad uno degli aventi diritto che presenzi le operazioni e l'altro conservato tra gli atti del Consorzio.

In caso di mancata presenza dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che informerà tempestivamente il Presidente del C.d.A. per la nomina di un Custode che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qual ora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Consorzio e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 31 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa entro e non oltre 3 (tre) giorni antecedenti le operazioni, passano in proprietà al Consorzio che, con proprio atto deliberativo, ne disporrà nella maniera ritenuta più opportuna.

Su richiesta di un erede legittimo del defunto in nome e per conto degli stessi o degli aventi causa, nel termine perentorio dei tre giorni stabiliti nel precedente comma, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli. Si puntualizza che, nel merito del reimpiego dei materiali, il Consorzio è esonerato da qualsivoglia responsabilità espressamente dichiarato dal richiedente.

I materiali e le opere quali croci, lapidi e copri tomba che rimangono a disposizione del Consorzio dopo l'esumazione dai campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura che ne sia sprovvista, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Il Consorzio con propria deliberazione regola le dimensioni e le caratteristiche dei materiali e dei relativi colori da impiegare per le croci, lapidi e copri tomba, ecc. secondo le "disposizioni standard" del Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio.

È altresì facoltà del Consorzio, con propria deliberazione, provvedere alle modalità e procedure di installazione, alienazione e/o rimozione dei materiali e opere installate quali croci, lapidi e copri tomba, ecc, il cui ricavato verrà incamerato nelle casse del Consorzio.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Consorzio all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal DPR 15/07/2003 n. 254 e dal D.Lgs. 152/2006

### **Art. 32 - Crematorio**

Si da atto che il Cimitero consortile non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più conveniente.

La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui al precedente art. 4, lettera f) del presente Regolamento.

### **Art. 33 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30.3.2001 n. 130.

Per quanto ivi non previsto si demanda al D.P.R. 285/90 nonché alle norme vigenti in materia.

### **Art. 34 - Urne cinerarie**

Ciascun urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari.

Spetta al Consorzio l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente, nel rispetto di quanto definito dal D.M. 1.7.2002.

### **Art. 35 - Dispersione delle ceneri**

Ai sensi della legge 130/2001 e L.R. Campania n. 20/2006 La cremazione e dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base della espressa volontà del defunto e secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1 lett a. e b. della Legge 130/2001, nonché secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. Campania n. 20/2006.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006, artt. 4 comma 1 lett. d, 7 e 8.

Per la dispersione nei cimiteri il Consorzio determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente articolo, per brevità, si rinvia alle richiamate L. 130/2001 e L.R Campania 20/2006.

### **Art. 36 - Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco del comune di Crispano e di Cardito.

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, eccezion fatta per comprovati handicap motori che comportino l'uso di carrozzine elettriche o manuali.

È vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Per comprovati motivi il Responsabile del Settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli.

È altresì consentito, previa autorizzazione del Responsabile del Settore, l'accesso a veicoli dediti al trasporto di materiali per la realizzazione di cappelle, tombe, per la manutenzione/ristrutturazione/restauro/risanamento delle stesse nonché per l'installazione o rimozione di tombe, cippi, lapidi, ecc..

Il servizio di sepoltura viene effettuato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 durante tutti i giorni settimanali, festivi compresi.

### **Art. 37 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, avere comportamento irriverente o irrispettoso;
- b) Procurare in maniera volontaria danni a cose o persone all'interno del recinto del cimitero;
- c) Indossare abiti indecorosi;
- d) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- e) Introdurre oggetti irriverenti;
- f) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- g) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- h) Introdurre fiori freschi all'interno del cimitero dal 01/06 al 30/09 di ogni anno solare;
- i) Accumulare neve sui tumuli
- j) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- k) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- l) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, ecc.);
- m) Eseguire lavori edili per conto di privati nonché iscrizioni sulle tombe altrui, senza le dovute preventive autorizzazioni richieste dai concessionari;
- n) Abbandonare materiali di risulta delle lavorazioni effettuate all'interno del Cimitero quali, marmi, impasti, calcinacci, ecc.; precisando che le ditte autorizzate a lavorazioni private hanno l'obbligo di ripulire il cantiere, a conclusione di ogni giornata lavorativa, avendo cura di assicurare lo smaltimento di tutti i materiali di risulta e la rimozione di tutte le attrezzature di cantiere.
- o) In caso di lavori edili, abbandonare o lasciare attrezzi da cantiere in aree comuni quali viali, campi d'inhumazioni ecc.;
- p) Svolgere riti religiosi negli spazi comuni, quali viali e campi d'inhumazioni, ecc. senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.
- q) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

- r) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- s) Scattare Fotografie senza la preventiva autorizzazione.
- t) Eseguire, a seguito di esumazioni ed estumulazioni, la pulitura di resti mortali in luoghi differenti dalla Sala Mortuaria, o altra sede individuata dal Consorzio.
- u) Danneggiare impianti di qualsivoglia tipologia avendo cura di evitare sprechi.
- v) Qualsiasi attività commerciale;
- w) Lasciare mance al personale addetto al servizio cimiteriale;

I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, e non rispetterà i divieti sopra elencati, sarà diffidato, dal personale addetto, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, non escludendo l'applicazione di sanzioni stabilite dal Consorzio con propria deliberazione.

### **Art. 38 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni negli spazi comuni, quali viali e campi d'inumazioni, ecc. o che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco di Crispano che ha facoltà di autorizzazione.

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico, in conformità al precedente art. 34 e comunque alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale che ne fissi i criteri generali, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanze del Sindaco di Crispano.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto, con facoltà di apposizione di foto rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Vengono rimosse le epigrafi nelle quali, anche soltanto in parte, figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

### **Art. 40 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto del consorzio li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente.

All'interno del perimetro del Cimitero, sarà effettuata periodica manutenzione del verde di competenza del Consorzio, consistente nella falciatura e potatura e relativo trasporto a rifiuto.

I rifiuti quali fiori secchi, carte, ceri, di piccola dimensione, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere riposti negli appositi contenitori a cura degli utenti.

I rifiuti quali corone, rottami di grosse dimensioni, materiali lapidei e similari, anch'essi assimilabili ai rifiuti solidi urbani devono essere depositati in apposita area indicata dal consorzio a cura degli utenti.

### **Art. 41 - Materiali ornamentali**

Le lapidi, i copri tomba, ecc.. all'interno del cimitero dovranno essere realizzati esclusivamente in marmo bianco tipo "Carrara" perfettamente sano ed omogeneo, senza scaglie, brecce, spaccature o altri difetti che ne alterino la solidità, l'omogeneità e l'aspetto. Il marmo dovrà essere levigato e lucidato in faccia a vista.

Le Croci e gli steli dei copritomba dovranno essere ricavati da una singola lastra di marmo, sempre di colore bianco tipo "Carrara", ed incollata nell'apposito incastro di base. Lo spazio interno dovrà essere colmato con terreno, con spargimento di uno strato di graniglietta di marmo granulata alla sommità.

Le tipologie dei copritomba nonché di ulteriori manufatti ornamentali marmorei nell'ambito del cimitero, sono stabilite con delibera dell'Assemblea del consorzio, previa predisposizione di elaborato progettuale redatto dal tecnico del consorzio ovvero da tecnico esterno abilitato all'esercizio della libera professione, incaricato secondo le modalità previste per legge.

Resta ferma la facoltà del CdA di determinare eventuali disposizioni relative alle caratteristiche tutte innanzi richiamate.

Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., ritenuti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Si disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari ovvero congiunti del defunto, se noti o pubblicati all'ingresso dei Cimitero o all'Albo comunale di Cardito e di Crispano per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

### **Art. 42 - Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Consorzio.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione e/o inumazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Consorzio riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione quantizzato in apposito tariffario approvato con Deliberazione del Consorzio.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.

Il Consorzio con proprio atto deliberativo approverà lo schema di convenzione ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Consorzio: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

La rinuncia alla concessione determinerà l'automatico reintegro del loculo o del suolo cimiteriale con eventuale manufatto (cappella, monumento, edicola, ecc.), nel pieno diritto del Consorzio, che stabilirà, con propria deliberazione, le modalità di concessione.

Le sepolture di inumazioni nei campi comuni sono di esclusivo diritto del Consorzio presso le aree destinate a tale scopo.

Il Consorzio può individuare all'interno del recinto Cimiteriale aree da concedere ai privati per l'uso di inumazioni o tumulazioni.

### **Art. 43 - Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata in 99 anni per i loculi, i manufatti e le aree destinate alle costruzioni di cappelle e tombe di famiglia, nonché edicole funerarie, ecc..

Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per analogo periodo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, approvata con deliberazione dal Consorzio.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

### **Art. 44 - Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie**

La concessione di una sepoltura privata (Loculo, suolo per inumazione o tumulazione) avviene secondo le modalità stabilite dal consorzio con apposita deliberazione.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Consorzio secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di una sepoltura privata (loculo, suolo, monumento, edicole, cappelle, ecc.) può essere subordinata oltre al costo della concessione, ad altri oneri per la manutenzione, decoro, ecc. che il Consorzio può prescrivere nell'atto di concessione, previa approvazione dello schema da parte dell'Assemblea del Consorzio.

Le concessioni di manufatti già esistenti (loculi, cappelle, edicole ecc.) e suoli, possono essere revisionate secondo le modalità prescritte con atto deliberativo dell'Assemblea del Consorzio.

### **Art. 45 - Prenotazione loculi**

L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

La concessione in uso dei loculi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Consorzio secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 46 - Tombe di famiglia**

La concessione novantanovenale di aree per la costruzione di cappelle, tombe di famiglia o edicole funerarie, è regolamentata dal Consorzio con propria deliberazione osservando le indicazioni e prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

I concessionari di suoli cimiteriali per la costruzione di cappelle, tombe di famiglia, edicole funerarie ovvero qualsivoglia manufatto funerario, è obbligato entro e non oltre un anno dalla data di concessione del suolo, a dare inizio ai lavori pena la decadenza della concessione del suolo.

La concessione in uso dei suoli con eventuali manufatti costruiti sui medesimi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Consorzio secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 47 - Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dagli artt. precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private segue quanto disposto dall'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti.

Con la concessione il Consorzio conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In tale caso il Consorzio con propria deliberazione determinerà gli opportuni provvedimenti.

Il concessionario, può, previa dichiarazione da presentare al Consorzio, autorizzare la collocazione di resti mortali o feretri da tumulare nel loculo in concessione a presone diverse dal nucleo familiare.

### **Art. 48 - Manutenzione**

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, a rimuovere eventuali abusi, ad eseguire tutti i restauri e le opere che il Consorzio ritenga opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose o abusive e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Risultando lo stato di incuria o d'abbandono, si provvederà alla dichiarazione di decadenza, come al successivo art. 55.

### **Art. 49 - Subentri**

I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione *Juris sanguinis* o, in mancanza di tale titolo, *Jure hereditatis*. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Consorzio l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio del Consorzio.

Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (*Jure sanguinis*), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Consorzio al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con

aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Consorzio provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura, valutata dal Tecnico del Consorzio. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Consorzio dichiara la decadenza della Concessione con atto deliberativo del C.d.A., stabilendo le modalità per la collocazione dei resti mortali presenti nella sepoltura privata nonché per la riconcessione della stessa.

### **Art. 50 - Rinuncia a concessione di sepolture private**

I concessionari di sepolture private (Loculi, cappelle gentilizie, edicole funerarie, suoli liberi, ecc.) qualora rinunciano alla concessione ne fanno richiesta scritta al Consorzio che, a sua volta, acquisendone la piena disponibilità, con atto deliberativo del C.d.A. ne stabiliscono le modalità per la riconcessione delle stesse.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

### **Art. 51 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Ente ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Consorzio, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale di Cardito e Crispano per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 52 - Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro i termini stabiliti nell'atto di concessione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale di Cardito e Crispano per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al C.d.A. in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

La decadenza della concessione può essere dichiarata anche nei seguenti casi:

1. Loculi vuoti con lapide e senza lapide ubicati nella Congrega di S.Biagio "vecchia" e "nuova" e nella SS.Trinità, nella Chiesa Madre e nei manufatti posti nella zona storica del cimitero, previo accertamento del concessionario ovvero aventi titolo (coeredi).
2. Loculi in cui sono esistenti i resti mortali dei defunti e si trovano in stato di degrado e di abbandono, previo accertamento del concessionario ovvero aventi titolo (coeredi).

La procedura per la dichiarazione di decadenza della concessione viene determinata con apposito atto deliberativo dell'Assemblea del consorzio.

I resti mortali posti nei loculi in stato di degrado e di abbandono ove sia stata dichiarata la decadenza della concessione, verranno collocati nell'ossario comune, previo verbale redatto dal responsabile del servizio amministrativo e n° 2 Vigili Urbani uno del Comune di Cardito e l'altro del Comune di Crispano.

Il Consorzio, a decadenza avvenuta, procederà tramite il Responsabile del servizio tecnico del Consorzio, ovvero tecnico esterno incaricato, al censimento di quei loculi decaduti procedendo all'acquisizione degli stessi nel patrimonio del Consorzio.

In ogni modo, le modalità di assegnazione e concessione dei loculi sono stabilite con atto deliberativo dell'Assemblea del Consorzio.

### **Art. 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Sindaco di Crispano, previa relazione da parte del Tecnico del Consorzio, disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Consorzio.

### **Art. 54 - Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Consorzio collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **Art. 55 – Lavori edili a carico dei concessionari ed accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni, risanamenti conservativi, riparazioni, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che non siano riservate al Consorzio, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione, per la ordinaria manutenzione, o richiesta di autorizzazione (DIA o Permesso di Costruire, per le nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria, nelle modalità prescritte dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale), nonché PRG/PUC del Comune di Crispano, indirizzata al responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Crispano.

Si puntualizza che tali di attività dovranno essere eseguite da personale qualificato e con specifica attitudine professionale.

L'impresa esecutrice dei lavori, prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori all'interno del cimitero di cui ai precedenti capoversi, deve dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività, compreso quelle del personale in regola con le norme del lavoro, nonché di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A.; in particolare dovrà dimostrare il rispetto a tutte le disposizioni di cui alla legge 80/08 relativamente alle misure per la tutela e la salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre che la regolare iscrizione all'IMPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare i lavori.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Consorzio o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Per quanto ivi non disciplinato si rinvia al PRC, al PRG/PUC del Comune di Crispano nonché alla normativa vigente in materia urbanistica.

### **Art. 56 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.

Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono esaminate ed autorizzate dal Responsabile del Servizio Urbanistica Comune di Crispano ai sensi normativa vigente in materia.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori suddetti deve garantire la propria regolarità contributiva e dovrà munirsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio nelle modalità prescritte per legge e secondo quanto previsto dal PRC, al PRG/PUC del Comune di Crispano nonché alla normativa vigente in materia urbanistica.

## **Art. 57 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, nel rispetto rigoroso di qualsivoglia prescrizione disposta dal Tecnico del Consorzio e/o Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispano.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica autorizzata; in ogni caso l'impresa deve ripulire l'area di cantiere e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi l'area adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

L'orario di lavoro per le imprese è stabilito dal Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio.

È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura del Presidente del C.d.A. sentito il Tecnico del Consorzio.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispano e/o il Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco di Crispano dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Urbanistica del Comune di Crispano accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **Art. 58 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale in servizio presso il Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Altresì esso è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari secondo quanto disposto dal Piano di Sicurezza dei Lavoratori nonché dalla normativa vigente in materia di sicurezza su luoghi di lavoro ed alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Art. 59 - Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.**

All'interno del Cimitero Consortile, può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri".

L'Assemblea dispone l'assegnazione gratuita ai cittadini benemeriti, nati e/o residenti nei comuni di Cardito e di Crispano e distintisi per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal consorzio. ( Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

### **Art. 60 – Registro e Mappa Concessioni delle Sepolture**

Presso l'Ufficio del Consorzio è tenuto un registro ed una Mappa delle Concessioni relative alle sepolture private con l'aggiornamento continuo. Detto registro, può essere tenuto con mezzi informatici (software).

Il Registro e la Mappa rappresentano documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero Consortile.

Ad ogni posizione, nel registro ed in mappa, corrisponde un numero, coincidente con quello apposto su ogni sepoltura.

Sulla Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. Tale circostanza trova riscontro in mappa.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

La Mappa dovrà riportare:

- a. Ubicazione della sepoltura privata e relativa numerazione;
- b. Le generalità del concessionario o dei concessionari;

c. Gli estremi del titolo costitutivo;

### **Art. 61 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici (software), distinguendo i defunti appartenenti territorialmente al comune di Cardito da quelli di Crispano.

### **Art. 62 – Norme finali e transitorie**

Per sepoltura privata riportata nel presente regolamento si intendono:

- loculi costruiti dal Consorzio Cimitero Cardito/Crispano dati in concessione a privati;
- loculi realizzati nelle cappelle gentilizie e/o edicole funerarie costruite su suolo dato in concessioni ai privati cittadini;
- loculi realizzati nelle due Congreghe di San Biagio, e nella Congrega SS.Trinità, nonché nella Chiesa Madre;

Non sono ammesse concessioni di suolo sui campi comuni di inumazione.

Per il servizio di Necropsia previsto dall'art. 6 della L.R. 12/2001 il Consorzio Cimitero Cardito-Crispano, in concorso con l'ASL competente, istituisce un servizio di Guardia Necroscopica e di osservazione Tanatologica funzionante 24 ore su 24 compreso i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al DPR 285/1990.

Per quanto ivi non previsto o disciplinato, si rimanda al Vigente Statuto del Consorzio, al DPR 285/90 (regolamento di polizia mortuaria), nonché a tutte le norme nazionali e regionali in materia di polizia mortuaria.

Per qualsiasi chiarimento e/o interpretazione del presente Regolamento è competente l'Assemblea del consorzio con propria deliberazione.

Dopo l'approvazione ed entrata in vigore del presente regolamento, gli organi del Consorzio, secondo le competenze stabilite dallo statuto, provvederanno a definire tutti i procedimenti in corso e non ancora definiti.

### **Art. 63 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Il Presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione nonché nel rispetto della procedura prevista per legge.

Dalla stessa data è abrogato ogni altro eventuale atto precedente od in contrasto con le norme dello stesso.